



Riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, l'accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA Svizzera-UE)¹ non si applica più al commercio bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito. Da allora, la Svizzera ha potuto concludere due MRA con il Regno Unito che coprono otto dei settori coperti dall'MRA Svizzera-UE. Ulteriori informazioni su questo tema e in particolare sui settori coperti sono disponibili su questo [link](#).

Le esportazioni svizzere verso il Regno Unito devono essere conformi alle [normative di quest'ultimo](#). È richiesta una persona responsabile in loco, una cosiddetta «[UK Responsible Person](#)». Le esportazioni dal Regno Unito verso la Svizzera devono essere conformi alle normative di quest'ultima.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Misure non tariffarie

thg@seco.admin.ch

+41 58 464 07 60

Misura unilaterale del Regno Unito

Il Regno Unito riconosce temporaneamente tutte le valutazioni della conformità riconosciute dall'UE, ovvero anche gli organismi svizzeri che operano nei settori di prodotti contemplati dal MRA tra Svizzera e UE. Ulteriori informazioni relative alla misura temporanea da parte del Regno Unito sono disponibili sulla pagina Internet del [governo britannico](#).

¹ [RS 0.946.526.81](#)



Misura unilaterale temporanea della Svizzera

Al fine di evitare per quanto possibile una perturbazione dell'importazione di merci dal Regno Unito, le autorità svizzere riconoscono il valore probatorio dei rapporti di prova e dei certificati di conformità rilasciati da organismi del Regno Unito. Questa misura temporanea si applica a 9 settori di prodotti industriali i cui requisiti tecnici tra la Svizzera e l'UE sono considerati equivalenti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del MRA.

Il campo di applicazione della nuova prassi ufficiale è limitato esclusivamente all'importazione in Svizzera di prodotti che non sono oggetto di una valutazione di conformità UE dal Regno Unito.

Le autorità svizzere indicate di seguito,

CONSIDERANDO (1) che le procedure di prova o di valutazione della conformità del Regno Unito soddisfano i requisiti svizzeri; (2) che gli organismi del Regno Unito possiedono qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera e (3) che il Regno Unito ha adottato alcune misure unilaterali a beneficio degli operatori svizzeri,

RICONOSCERANNO i rapporti di prova o i certificati di conformità stabiliti da un organismo di valutazione della conformità britannico

- che era riconosciuto ai sensi dell'Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l'UE (MRA; RS 0.946.526.81) il 31 dicembre 2020, e
- che era attivo a tale data in virtù delle seguenti legislazioni, riconosciute come equivalenti ai requisiti svizzeri ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del MRA.

Macchine

Secondo la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Dispositivi di protezione individuale

Secondo il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante



Giocattoli

Secondo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/725 della Commissione (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29).

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, unità Accesso al mercato

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Apparecchi a gas

Secondo il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Recipienti a pressione e attrezzature a pressione

Secondo la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45) e la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Secondo la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale dell'energia, unità Diritto in materia di elettricità e delle acque

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante



Trattori agricoli o forestali

Secondo il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Ascensori

Secondo la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Impianti a fune

Secondo il regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1)

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale dei trasporti, unità Diritto

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Il Regno Unito ha prolungato la sua misura unilaterale a tempo indeterminato in 18 settori di prodotti, ad eccezione dei trattori agricoli e forestali, per i quali la misura è anche stata prolungata ma in misura limitata fino al 31 dicembre 2027. Le prescrizioni tecniche del Regno Unito relative all'immissione in commercio non sono cambiate dal 1° gennaio 2021 nei 9 settori o non sono cambiate in modo da discostarsi dalla legislazione svizzera. Anche la Svizzera ha quindi prorogato per il momento la sua misura al 31 marzo 2024. La possibilità di un'ulteriore proroga della misura unilaterale dipenderà dagli sviluppi legislativi nel Regno Unito. I prodotti immessi sul mercato svizzero secondo questa prassi ufficiale possono recare la marcatura secondo la legislazione del Regno Unito («UKCA») se soddisfano i requisiti del Regno Unito.

In caso di cambiamenti significativi, in particolare per quanto riguarda la legislazione o l'attuazione della legislazione oggetto del presente riconoscimento, la SECO modificherà la suddetta prassi in consultazione con le autorità interessate. Si tratta di una misura per garantire una certa continuità negli scambi commerciali tra la Svizzera e il Regno Unito.

Le disposizioni del MRA tra la Svizzera e l'UE per la commercializzazione di prodotti dall'UE alla Svizzera rimangono invariate.

[Lista degli organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti](#)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Misure non tariffarie

thg@seco.admin.ch

+41 58 464 07 60
